

COMUNE DI ZEVIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO E DEL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30.04.2004
ENTRATO IN VIGORE IL 3 GIUGNO 2004**

ART. 1.

FINALITA' ED OGGETTO

1. Il Comune di Zevio in attuazione dei principi fissati nell'art. 2 del proprio Statuto, riconosce il valore e la funzione delle associazioni di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne favorisce lo sviluppo e l'apporto delle stesse alle iniziative di interesse per la comunità locale.

2. Il presente regolamento stabilisce i criteri per il riconoscimento delle associazioni di interesse comunale e le modalità di iscrizione all'apposito albo comunale istituito ai sensi dell'art. 34 dello Statuto Comunale.

3. Inoltre, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto Comunale, istituisce il Forum delle associazioni regolamentandone la composizione ed il funzionamento (art. 9 e seguenti del presente regolamento).

ART. 2

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Le associazioni per poter essere iscritte all'Albo devono:

- operare nel territorio comunale ove hanno la sede o almeno una sezione;
- non perseguire finalità di lucro;
- aderire ai principi statutari del Comune ed alle disposizioni regolamentari comunali in materia;
- avere un bilancio o tenere un'adeguata documentazione relativa alla gestione economico-finanziaria ed all'attività associativa;
- prevedere la non remunerazione delle cariche associative e degli aderenti.

2. Vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente per iscritto, le associazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro della Regione Veneto, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.

ART. 3

MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. La richiesta di iscrizione va redatta in carta semplice su modulo predisposto dal competente Ufficio sottoscritto dal Legale rappresentante dell'associazione, e deve essere inoltrata al Sindaco, entro il 31 gennaio per le associazioni già esistenti o entro trenta giorni dalla formale costituzione per quelle di nuova istituzione, corredata dai seguenti documenti:

a) Atto Costitutivo e/o Statuto, adottati anche da organi superiori delle associazioni locali, qualora le stesse risultino affiliate ed altre associazioni, enti o

istituzioni di rilevanza provinciale, regionale o nazionale;

b) Atto di conferimento delle cariche associative;

c) Dichiarazione con cui l'associazione si impegna a:

- Svolgere la propria attività nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi vigenti in materia, ivi comprese le disposizioni contenute nello Statuto e nel regolamento comunale di intervento a favore di enti ed associazioni o in altro analogo testo adottato dal Comune.
- Collaborare, ove richiesto e compatibilmente con le risorse umane e strumentali a disposizione, con l'Amministrazione Comunale per la realizzazione delle iniziative e/o manifestazioni promosse e/o patrocinate dalla stessa.
- Autorizzare il trattamento di tutti i dati che l'Amministrazione Comunale riterrà utile acquisire per le finalità di cui al presente regolamento.

2. Il Funzionario Responsabile del Settore/Servizio competente avvia l'esame delle domande, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di iscrizione in capo alle associazioni.

3. Esaminate le domande con la relativa documentazione ed accertata la presenza dei requisiti richiesti, il Funzionario, dopo averlo sottoposto all'esame della Giunta approva l'elenco delle Associazioni ammesse e di quelle non accolte. L'elenco sarà, quindi, pubblicato all'Albo pretorio a norma di regolamento.

4. Il Responsabile avrà cura di comunicare agli interessati l'esito del procedimento entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco.

ART. 4

AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO

1. Periodicamente l'Amministrazione Comunale può disporre, dandone comunicazione a tutte le Associazioni iscritte, l'aggiornamento dell'Albo ovvero richiedere l'aggiornamento o ulteriori integrazioni dei dati informativi di cui all'art. 3. Le associazioni dovranno rispondere, a pena di cancellazione dall'Albo, nei termini indicati dall'Amministrazione Comunale.

2. L'Associazione si impegna durante il periodo di iscrizione all'Albo a:

- comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno l'esistenza dell'associazione e la sua operatività;
- ogni e qualsiasi variazione in merito alla propria struttura organizzativa e gestionale.

ART. 5

CANCELLAZIONE

1. E' prevista la cancellazione dall'Albo per il venir meno dei requisiti di iscrizione richiesti o per l'inosservanza da parte dell'associazione di quanto

previsto nel presente regolamento.

2. Sarà cura del Responsabile comunicare all'associazione, entro 30 (trenta) giorni dalla sua adozione, il relativo provvedimento di cancellazione.

ART. 6

CONTRIBUTI E SOVVENZIONI

1. L'iscrizione all'Albo è condizione essenziale ed imprescindibile per poter:
 - beneficiare dei contributi economici;
 - beneficiare di altre analoghe sovvenzioni o agevolazioni;
 - accedere al patrocinio comunale;
 - usufruire delle strutture e attrezzature comunali.

ART. 7

CONVENZIONI

1. Le associazioni iscritte all'albo possono svolgere la loro attività in regime di convenzione con l'amministrazione comunale.

2. La proposta di convenzione potrà essere presentata dall'associazione con formale richiesta in cui sono evidenziati gli elementi idonei a valutare l'opportunità e la convenienza della sua attuazione.

3. L'iniziativa potrà essere intrapresa dal comune rivolgendo richiesta a tutte le associazioni iscritte che perseguono la medesima finalità indicata nella convenzione.

ART. 8

FORME DI PUBBLICITA'

1. Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle associazioni, operanti sul territorio, dell'avvenuta istituzione dell'Albo, dei requisiti e delle modalità di iscrizione, se ne assicura la massima pubblicità con avviso all'Albo Pretorio comunale o qualsiasi altro mezzo ritenuto opportuno, ivi compresa la trasmissione del testo regolamentare.

ART. 9

COMPOSIZIONE DEL FORUM

1. I rappresentanti di tutte le associazioni iscritte all'albo delle associazioni compongono il Forum delle associazioni.

2. Per Rappresentante dell'associazione si intende il suo Presidente o un dirigente da lui delegato.

ART. 10

CONVOCAZIONE DEL FORUM

1. Il Forum, così come previsto dal 2° comma dell'art. 35 dello Statuto, è convocato dal Sindaco o da un suo delegato almeno due volte all'anno.

2. La convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, con lettera indirizzata ai rappresentanti delle associazioni iscritte all'Albo.

ART. 11

MATERIE DI INTERESSE

1. Il Forum viene convocato sugli argomenti di interesse generale legati alla crescita civile e sociale della comunità zeviana. Inoltre viene convocato per essere informato sui provvedimenti di adozione di:

- Bilancio di Previsione
- Conto Consuntivo;
- Piano Regolatore Generale e relative modifiche generali;
- Modifica dello Statuto Comunale o Regolamenti in relazione agli istituti di partecipazione;
- Realizzazione impianti produttivi ad elevato rischio ambientale.

ART. 12

PRESIDENTE E SEGRETARIO

1. Il Forum nella prima riunione, con votazione segreta, nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario.

2. Durano in carica due anni e possono essere rieletti.

ART. 13

VERBALI

1. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, a cura del Segretario del Forum, in cui vengono riportati in modo sintetico gli interventi.

2. Il verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dal Rappresentante dell'Amministrazione viene trasmesso alla Giunta affinché ne prenda atto.

ART. 14

SEDUTE

1. Le sedute del Forum, che si svolgono di norma presso la sala consiliare, sono pubbliche e delle stesse viene fatto avviso all'albo pretorio.
2. Al dibattito possono intervenire solo i rappresentanti legali e/o i loro delegati.

ART. 15

SEZIONI

1. All'interno del Forum possono essere costituite, a seconda delle problematiche esaminate, sezioni con un proprio Presidente (rappresentante).
2. La sezione, in accordo con l'assessore competente, potrà convocare riunioni per dibattere argomenti specifici riguardanti la propria attività, riunioni a cui è sempre invitato l'assessore.
3. Anche delle riunioni delle sezioni viene redatto, da parte del Presidente, apposito verbale che, controfirmato dall'assessore, viene trasmesso alla Giunta Comunale per opportuna informazione.

ART. 16

COORDINAMENTO

1. Alla Pro-Loco, apportatrice delle principali iniziative di interesse per la comunità locale, spetta la funzione di coordinamento di tutte le altre associazioni e/o gruppi, in funzione di un armonico sviluppo delle attività promosse. Pertanto, pur nel rispetto dell'autonomia di ciascuno, ogni altra associazione e/o gruppo deve concordare con la Pro-Loco iniziative e tempi di realizzo. Al fine dell'ottenimento del contributo la Pro-Loco concede la propria approvazione con un visto; in caso di mancato visto spetta alla Giunta Comunale approvare le varie iniziative.

ART. 17

RENDICONTAZIONE

COMUNICAZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Al 30 settembre di ogni anno la Giunta Comunale comunica al Consiglio Comunale l'attività ed i risultati raggiunti dal Forum e dalle eventuali sezioni.

ART. 18
DISPOSIZIONI FINALI

1. In fase di prima applicazione si considerano iscritte tutte quelle associazioni che hanno presentato richiesta entro il 31.12.2003 o che si iscriveranno entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 19
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 77 dello Statuto Comunale è soggetto alla duplice pubblicazione. La prima per una durata di 15 giorni dopo l'adozione della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva. La seconda, da effettuarsi dopo la scadenza dei sopradetti termini, per ulteriori giorni 15.

2. Entra in vigore scaduti i termini della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio.